

ORIGINALE

Registro delibere n° 32

Proposta n. 31/2020



COMUNE DI MARTELLAGO

Città Metropolitana di Venezia

Immediatamente eseguibile

- Non soggetto a controllo
- Trasmettere alla Prefettura di Venezia
- Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990
- Contratto/Convenzione

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Sessione ordinaria – seduta pubblica, di unica convocazione
del giorno 30/07/2020, ore 20.20*

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2020 E
DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.**

L'anno **duemilaventi**, addì **trenta** del mese di **Luglio** alle ore **20.20** nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato mediante avvisi scritti e notificati nei termini previsti dalla legge.

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	SACCAROLA ANDREA	Sindaco	X	
2	MELLINATO DINO	Presidente	X	
3	BRAGATO FRANCO		X	
4	ZARA DARIO		X	
5	FODDE GIUSEPPINA		X	
6	GARBIN TATIANA		X	
7	GATTI ALVISE		X	
8	FAVARETTO DANIELE		X	
9	MILAN ROBERTA		X	
10	BENZONI ELISA		X	
11	ZAMPIROLLO LUCA		X	
12	BARBIERO MONICA		X	
13	FUSARO ERIKA		X	
14	VIAN GIANNI		X	
15	FAVARON VALERIO			X
16	BERNARDI MORENO			X
17	BOSCOLO ALESSIO		X	
			X	
			15	2

Partecipa alla seduta il Sig. **Fattori Pierfilippo Segretario Generale**.

Sono presenti alla seduta gli Assessori: Bernardo S., Corò E., Faggian L., Ferri A., Tozzato L., Il Sig. **MELLINATO DINO**, nella sua qualità di **Presidente**, ha assunto la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. Scrutatori i Consiglieri: FODDE GIUSEPPINA, FAVARETTO DANIELE, FUSARO ERIKA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato *il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.*

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1. i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

VISTO il regolamento per la disciplina della IUC ed in particolare il capitolo D che disciplina la componente TARI, adottato con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 23/05/2016;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";*
- ai sensi dell'art. 1, comma 652, come innovato dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 alla luce dei compiti attribuiti all'Autorità di regolazione (ARERA) in materia tariffaria, *"nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità [...], l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";*
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*

- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”*;
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge n. 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione n. 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento n. 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;
- la deliberazione n. 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti (nuovo metodo MTR) e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:
 - la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
 - la validazione dall'ente territoriale che svolge le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011,*
 - l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti
- l'art. 5 della deliberazione n. 443/2019 prevede che, in materia di corrispettivi per l'utenza, siano definiti, a partire dalle componenti di costo fisse e variabili individuate dal MTR:
 - l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
 - i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del d.P.R. n. 158/99, (comma 5.1);
 - con deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”* ARERA introduce alcune misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19. Le disposizioni fanno seguito, tra l'altro, alla deliberazione 102/2020, con la quale ARERA aveva richiesto ogni informazione utile specificatamente riconducibile all'emergenza COVID-19 al fine di introdurre le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile e di garantire la continuità nei servizi essenziali, la tutela dell'utenza, tenuto conto dei profili rilevanti di finanza locale;

- con la deliberazione n. 158/2020 ARERA interviene sulla disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze domestiche e non domestiche e adotta le prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

RILEVATO che:

- il decreto legge n. 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'articolo 57 bis, modifica la legge n. 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"*;
- per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, all'articolo 107 si prevede che:
 - Al comma 2 *"Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e' differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge"*. Ante conversione il termine era al 31 maggio 2020;
 - Al comma 4 *Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020*
 - Al comma 5 *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*
- per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge n. D.L. 34/2020, all'articolo 148 si dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, mediante l'abrogazione del sopra citato comma 4 dell'articolo 107 del D.L. n. 18/2020 e del comma 683 bis della Legge n. 147/2013.
- in base al combinato disposto dell'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147, il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e del bilancio di previsione è il 31 luglio 2020.

CONSIDERATO che

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018 (metodo MTR)
- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto della diffusione della pandemia da COVID-19 e il relativo cosiddetto provvedimento di *lockdown* nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID 19
- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione e di agevolazione TARI, in ragione sia delle indicazioni ARERA, (deliberazione n. 158/2020), sia delle indicazioni dei singoli comuni in attuazione della potestà agli stessi conferita;

RAVVISTA la necessità di avvalersi dell'ulteriore periodo di proroga riconosciuto dal sopra citato comma 5 dell'articolo 107, rinviando l'approvazione del piano finanziario al termine ultimo del 31.12.2020, avvalendosi della possibilità di mantenere per il medesimo anno 2020 le tariffe 2019 formulate a copertura dei costi 2019, con applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dal medesimo articolo 107;

VISTA la deliberazione ARERA 158 del 5 maggio 2020 *Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19* che individua:

- all'articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate al decreto
- all'articolo 2 le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata al decreto
- all'articolo 3 le *Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate* quali agevolazioni facoltative che assumono a riferimento le regole del bonus sociale previsto per il servizio idrico ma che possono essere integrate o sostituite dai comuni con proprie agevolazioni

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria;

CONSIDERATO, inoltre, che

- il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha emesso in data 28/05/2020 Atto di indirizzo "ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/20 (cd Cura Italia), per applicazione metodo tariffario Arera e dilazione scadenze tributo TARI e corrispettivo TARIP per utenze non domestiche anno 2020", in applicazione della citata deliberazione 158/2020 di ARERA. In tale atto, allegato A) alla presente deliberazione) sono definite le linee di indirizzo per l'applicazione delle agevolazioni alle utenze, l'elenco delle attività, (categorie del D.P.R. n. 158/99), per cui si procederà con la riduzione della quota variabile della tariffa (sulla base delle categorie di cui alle tabella della deliberazione ARERA), i termini e le modalità per la presentazione, per il 2020, da parte degli utenti delle autocertificazioni, nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, utili al fine dell'ottenimento delle agevolazioni, gli indirizzi per determinare le modalità della copertura finanziaria di tali agevolazioni;
- la riconosciuta necessità di prevedere l'introduzione di fattori correttivi della quota variabile delle tariffe per le utenze non domestiche, applicando i criteri determinati da ARERA con deliberazione n. 158/2020, come meglio specificati nell'allegato A) ha comportato l'esigenza di sospendere l'emissione dei documenti contabili per le utenze non domestiche interessate, al fine di consentire al gestore di elaborare le necessarie modifiche del sistema informatico di emissione;
- ARERA ha ritenuto, al fine di garantire, in una logica di sistema, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, che sia opportuno rinviare a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio economico, da declinare tenuto conto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento, sulla base della valutazione dei costi efficienti;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO di prevedere con il presente atto, in considerazione della situazione emergenziale, specifiche riduzioni per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività rivolta a micro imprese, piccoli imprenditori, artigiani ed associazioni che hanno subito un fermo dell'attività economica a causa dell'emergenza Covid-19 nonché in favore delle utenze domestiche particolarmente disagiate, come segue:

- per le utenze non domestiche:
 - applicazione dei fattori di rettifica previsti dall'articolo della deliberazione ARERA n. 158/2020 quantificati nel valore economico di euro 90.000,00, come risulta dalla simulazione effettuata da Veritas e depositata agli atti del Servizio Tributi;
 - ulteriori agevolazioni a carico del bilancio comunale, per complessivi euro 60.000,00:
 - l'esenzione dal pagamento della TARI per l'ampliamento delle superfici derivanti dalle nuove concessioni e/o l'ampliamento della superficie esterna dell'attività insistente in suolo pubblico (plateatico) solo per l'anno 2020;
 - particolari situazioni di difficoltà economiche diverse da quelle previste dalla citata deliberazione di ARERA n. 158/2020;
- per le utenze domestiche:
 - applicazione, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione ARERA n. 158/2020, di una componente tariffaria compensativa, una tantum in euro, a decurtazione della quota variabile della tariffa quantificati nel valore economico di euro 15.000,00;

ACCERTATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, E che tale minor gettito sarà finanziato mediante i fondi accantonati nel bilancio di previsione 2020/2022 consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio per un importo di euro 150.000,00;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 21/12/2018 di determinazione delle tariffe del tributo Tari per l'anno 2019, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147, adottata sulla base dei seguenti dati principali:

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività mediante i coefficienti Kd ed è ripartita tra utenze domestiche (in misura pari al 67,00 %) e utenze non domestiche (in misura pari al 33,00 %);
- la suddivisione dei costi del servizio pari al 54,80 % per la quota fissa e al 45,20 % per quota variabile;
- le agevolazioni sono state calcolate sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento anno 2019 e confermate per l'anno 2020;
- la determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al d.P.R. 27/04/1999, n. 158 è la medesima del 2019 e si fonda anche sulla deroga ai limiti dei medesimi, come ammesso anche per l'anno 2020, dal citato articolo 57 bis del decreto legge 124/2019;
- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2019 ammonta a euro 2.900.000,00 così articolato:
 - utenze domestiche euro 1.950.000,00
 - utenze non domestiche euro 950.000,00;

ATTESO che, nella seduta consiliare n. 48 del 20/12/2019, questo Organo ha ritenuto di confermare anche per l'anno 2020, le tariffe TARI approvate per l'anno 2019, sulla base del PEF approvato per l'anno 2019, in attesa della applicazione del nuovo metodo di determinazione dei costi del servizio previsto da ARERA, con la deliberazione n. 443 del 31/10/2019;

RILEVATA ora la necessità di intervenire in adeguamento ai diversi sviluppi normativi dovuti all'emergenza epidemiologica che muta completamente lo scenario della gestione dei rifiuti soprattutto in ragione della vocazione economica della città, adottando una nuova deliberazione tariffaria in grado di recepire i diversi interventi e apportando le necessarie variazioni agli stanziamenti di bilancio correlati;

CONSIDERATO altresì l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019, (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158), il quale prevede:

“All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “uffici, agenzie”;

b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali”;

RITENUTO, inoltre, di definire con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta sull'anno 2020 mediante la seguente cadenza temporale, come peraltro già approvati dalla Giunta Comunale con proprie deliberazioni n. 52 del 18/03/2020 e n. 69 del 04/05/2020:

- 31 luglio 2020, comprensiva dell'eventuale conguaglio dell'anno precedente;
- 30 settembre 2020;
- 15 dicembre 2020;

RITENUTO opportuno, al fine di dare attuazione al presente provvedimento spostare ulteriormente la scadenza della bollettazione come segue:

- 31 agosto 2020, comprensiva dell'eventuale conguaglio dell'anno precedente;
- 15 ottobre 2020;
- 15 dicembre 2020;

RILEVATO CHE

- per le utenze non domestiche, la riconosciuta necessità di prevedere l'introduzione di fattori correttivi della quota variabile delle tariffe, applicando i criteri determinati da ARERA con deliberazione 158/2020, come meglio specificati nell'allegato A) ha comportato l'esigenza di sospendere l'emissione dei documenti contabili per le utenze interessate, al fine di consentire al gestore di elaborare le modifiche del sistema informatico di emissione atte a consentire l'applicazione dei fattori correttivi e a raccogliere le informazioni afferenti il periodo di chiusura tramite autocertificazione. In tale fattispecie il gestore provvederà ad un'unica emissione nel mese di dicembre applicando le tariffe 2020 e le riduzioni prevista dalla presente delibera;
- in applicazione dell'art. 13, comma 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge del 30/04/2019 n. 34,
 - gli avvisi di pagamento e versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre siano effettuati applicando le tariffe e il regolamento approvati per nell'anno 2019;
 - gli avvisi di pagamento e versamenti che vengono a scadenza dal 1° dicembre siano effettuati applicando le tariffe e il regolamento approvate, con la presente deliberazione, per l'anno 2020 (se pubblicate entro il 28 ottobre) .

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.*

VISTO l'articolo 107, comma 2, del dl 18/2020 convertito in legge 27/2020 che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da

COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 31 luglio 2020;

VISTO l'art. 13, comma 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge del 30/04/2019 n. 34 che prevede che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere da parte dell'organo di revisione in ordine alla presente variazione;

Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2017;

Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. p.n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 60 del 30/10/2013;

VISTO l'articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina le variazioni di bilancio e di P.E.G.;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

SI PROPONE

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, come determinate nella delibera di C.C. n. 55 del 21.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione tariffe IUC-TARI anno d'imposta 2019”, riportate nell'allegato B) alla presente deliberazione, con il solo aggiornamento relativo alla tipologia relativa agli studi professionali;
3. di confermare che la determinazione dei coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158, è la medesima del 2019 e si fonda sulla deroga ai limiti dei medesimi, come ammesso anche per l'anno 2020 dal citato articolo 57 bis del D.L. n. 124/2019;

4. di disporre l'esenzione dal pagamento della TARI per l'ampliamento delle superfici derivanti dalle nuove concessioni o dall'ampliamento della superficie esterna dell'attività insistente in suolo pubblico (plateatico) solo per l'anno 2020;
5. di dare atto che per l'anno 2020 si applicano (ex deliberazione ARERA n. 158/2020) per le utenze non domestiche i fattori di rettifica della quota variabile indicati nell'allegato A) alla presente, come determinato sulla base dell'Atto di indirizzo del Bacino in data 28/05/2020;
6. di prendere atto che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato in euro 150.000,00 e che tale minor gettito sarà finanziato mediante i fondi accantonati nel bilancio di previsione 2020/2022;
7. di dare atto che l'equilibrio di bilancio sarà garantito mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero dell'esercizio 2019;
8. di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno;
9. di dare atto che sull'importo della Tari si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19, D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura determinata dal Regolamento Comunale vigente;
10. di dare atto che l'importo del gettito complessivo TARI, sulla base dei dati del gettito relativo al 2019 ammonta a euro 2.900.000,00;
11. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 107 del D.L. n.18/2020, entro il 31 dicembre 2020 si procederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
12. di approvare, per le motivazioni citate in premessa, i termini di emissione degli avvisi di pagamento per l'anno 2020 come segue:
 - 31 agosto 2020, comprensivo dell'eventuale conguaglio dell'anno precedente;
 - 15 ottobre 2020;
 - 15 dicembre 2020;
13. di sospendere l'emissione dei documenti contabili per le utenze non domestiche per le quali è prevista, in forza del presente atto l'introduzione di fattori correttivi della quota variabile delle tariffe, applicando i criteri determinati da ARERA con deliberazione 158/2020, come meglio specificati nell'allegato A);
14. di determinare - in applicazione dell'articolo 13, comma 15 ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'articolo 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 – che:
 - gli avvisi di pagamento e di versamento che vengono a scadenza prima del 1° dicembre siano effettuati applicando le tariffe e il regolamento approvati per l'anno 2019;
 - gli avvisi di pagamento e di versamento che vengono a scadenza dal 1° dicembre siano effettuati applicando le tariffe e il regolamento approvati con la presente deliberazione, per l'anno 2020, (se pubblicate entro il 28 ottobre).
15. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa.

16. di dare atto che la presente deliberazione definisce l'assetto delle tariffe della TARI per l'anno 2020 e supera le disposizioni contenute nelle deliberazioni di C.C. n. 55/2018 e n. 48/2019;

inoltre SI PROPONE

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di fornire al Gestore il presente atto di indirizzo e di predisporre l'emissione degli avvisi di pagamento relativi alla prima scadenza.

Dato atto che ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e acquisiti, tramite proposta di deliberazione n. 31/2020, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile, di seguito riportati.

Tipo Parere	UO	Incaricato	Esito parere	Espresso il
Tecnico	SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE VARIE	Annalisa Scroccaro	Favorevole	20/07/2020
Contabile	RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	Annalisa Scroccaro	Favorevole	20/07/2020

DATO ATTO che:

- con nota p.n. 16589 del 24/07/2020 è stata convocata la conferenza dei capigruppo consiliari per il giorno 29/07/2020;

- la II° commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 23/07/2020;

Alle ore 22.45 rientra il Consigliere Comunale Morene Bernardi.

I PRESENTI DIVENTANO SEDICI

Alle ore 22.55 esce il Consigliere Comunale Luca Zampirolo.

I PRESENTI DIVENTANO QUINDICI

Uditi gli interventi integralmente trascritti, allegati al presente atto, il Consiglio Comunale con voto espresso per alzata di mano, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 15

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 15

Favorevoli: n.15

Contrari: n. 0

DELIBERA

di approvare la proposta nella formulazione soprariportata.

Con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano, accertata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente:

Presenti: n. 15

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 15

Favorevoli: n.15

Contrari: n. 0

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di fornire al Gestore il presente atto di indirizzo e di predisporre l'emissione degli avvisi di pagamento relativi alla prima scadenza.

Il Presente verbale viene letto e sottoscritto dai seguenti firmatari e dello stesso sarà data lettura per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE
MELLINATO DINO
- firmato digitalmente-

IL SEGRETARIO GENERALE
Fattori Pierfilippo
- firmato digitalmente-

La presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs n. 267/2000, mediante le applicazioni informatiche in dotazione all'ente.
- non essendo soggetta a controllo di legittimità né sottoposta a controllo preventivo, diventa esecutiva, ai sensi dell'articolo 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per la deliberazione, regolarmente pubblicata nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che impediscano l'esecutività della stessa entro i primi 10 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 82/2005



Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

Proposta Atto di indirizzo 1/2020

COMITATO DI BACINO DEL 28 MAGGIO 2020

Applicazione metodo tariffario Arera e dilazione scadenze tributo TARI e corrispettivo TARIP per utenze non domestiche anno 2020

Considerato che

- in data 30.04.2020 il Comitato di Bacino ha condiviso la proposta di applicazione dell'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella L.27/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", cosiddetto "decreto Cura Italia", che disciplina le misure sanitarie ed economiche per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

In particolare il **comma 5 dell'art. 107**, prevede che:

"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."

- per effetto delle nuove disposizioni contenute all'articolo 148 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto **decreto Rilancio**), sono allineati i termini di approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, mediante l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del DL 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013. Pertanto in base al combinato disposto dell'art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147, il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e del bilancio di previsione è il 31 luglio 2020;
- la **deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020** "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" reca le prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze del servizio rifiuti derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19. In particolare, per quanto riguarda le utenze non domestiche il provvedimento prevede alcuni fattori di rettifica al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle attività.

Considerato inoltre che

- è in via di definizione in coordinamento tra gestori e comuni l'elenco delle utenze non domestiche soggette a chiusura per emergenza COVID-19 (art. 1 deliberazione ARERA 158/2020 - si veda nota del Consiglio di Bacino a Gestori e Comuni prot. n. 488/2020), sulla base dell'elenco esemplificativo e non esaustivo di cui all'allegato 1 al presente atto di indirizzo;
- è in corso l'istruttoria relativa alle riduzioni tariffarie relative agli articoli 2 e 3 della deliberazione ARERA 158/2020, in attesa dell'emanazione provvedimenti Arera;



Preso atto che

- ARERA nelle premesse alla deliberazione 158/2020 evidenzia l'opportunità di rinviare a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio economico;

Dato atto

- di presentare, a seguito di tale ulteriore provvedimento, una proposta di deliberazione all'Assemblea di Bacino al fine di definire le linee di indirizzo per le riduzioni della quota variabile della tariffa previste dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 agli articoli:
 - art. 1 "Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19";
 - art. 2 "Agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione";
 - art. 3 "Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate".
- che nelle more dell'assunzione di tale atto da parte dell'Assemblea di Bacino, il Comitato di Bacino ritiene possa essere più che opportuno sospendere la bollettazione alle utenze non domestiche soggette a chiusura, al fine di consentire al gestore di elaborare le necessarie modifiche del sistema informatico di emissione, con concentrazione dell'importo da versare in un'unica soluzione a fine anno e con possibilità di rateizzazione dei pagamenti, nell'ipotesi anche che vi siano anche trasferimenti a fondo perduto da parte dello Stato e dai Comuni;
- che le categorie delle suddette utenze non domestiche sono riconducibili alle tabelle 1a,1b, 2 e 3 dell'allegato A della deliberazione Arera 158/2020 ai sensi degli articoli 1 e 2, ma le utenze non domestiche soggette a sospensione riportate nell'allegato 1 al presente atto di indirizzo sono tuttora in corso di verifica tra i gestori Veritas S.p.A. ed Asvo S.p.A. ed i singoli comuni, al fine di determinare un allineamento delle medesime per lo slittamento delle rate di pagamento della Tari e della Tarip.

Ritenuto pertanto

- necessario che gli enti locali del bacino assumano entro il 31 luglio 2020 una delibera di consiglio comunale per dare applicazione all'art. 107, comma 5, del Decreto Cura Italia, ovvero **approvare le tariffe del servizio rifiuti adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, fatte salve le competenze degli enti locali in materia tributaria e l'eventuale già avvenuta approvazione delle tariffe della TARI per il 2020;**
- opportuno suggerire ai comuni del bacino Tarip e Tari di adottare con medesima deliberazione di consiglio comunale la sospensione dell'emissione della bollettazione per le utenze non domestiche secondo le indicazioni di massima individuate nell'allegato 1 al presente atto di indirizzo specificatamente alle tabelle 1a,1b 2, e 3 (allegato A deliberazione N. 158/2020 ARERA), ad esito dell'istruttoria in corso tra i singoli comuni ed i gestori, **fatte salve le competenze degli enti locali in materia tributaria.**

Il Comitato di Bacino, alla luce di quanto premesso, adotta con il presente Atto le seguenti linee di indirizzo per i Comuni del Bacino sia in regime TARI che in regime TARIP:

- 1. applicare per i 17 Comuni del Bacino in regime Tarip l'art.107, comma 5 del Decreto Cura Italia ovvero approvare le tariffe TARIP adottate per l'anno 2019 anche per**



l'anno 2020, provvedendo comunque entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, ovvero l'Assemblea di Bacino indicativamente entro il 15 novembre 2020 provvederà alla determinazione e validazione dei piani economico finanziari del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 per consentire ai comuni ed allo stesso consiglio di bacino di adottare per tempo gli atti conseguenti. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Per i Comuni Tarip la decisione relativa alle tariffe verrà assunta dall'Assemblea di Bacino e anche con deliberazione dei Consigli Comunali (parere vincolante ai sensi della convenzione istitutiva e previsione di legge¹) entro i termini previsti dal combinato disposto dell'art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147, **ovvero entro il 31 luglio 2020.**

2. **rappresentare l'opportunità ai 28 Comuni del Bacino in regime Tari di applicare l'art.107, comma 5 del Decreto Cura Italia ovvero approvare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, fatte salve le competenze degli enti locali in materia tributaria e l'eventuale già avvenuta approvazione delle tariffe della TARI per il 2020 ovvero l'Assemblea di Bacino indicativamente entro il 15 novembre 2020 provvederà alla determinazione e validazione dei piani economico finanziari del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 per consentire ai Comuni di adottare per tempo gli atti conseguenti.** L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 così come previsto dalla legge.
Per i Comuni Tari la decisione relativa alle tariffe potrà essere assunta con deliberazione dei Consigli Comunali entro i termini previsti dal combinato disposto dell'art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147, **ovvero entro il 31 luglio 2020.**
3. Suggestire ai comuni TARIP di sospendere l'emissione della bollettazione per le utenze non domestiche secondo le indicazioni di massima individuate nell'allegato 1 al presente atto di indirizzo specificatamente alle tabelle 1a,1b 2, e 3 (allegato A deliberazione N. 158/2020 ARERA), ad esito dell'istruttoria in corso tra i singoli comuni ed i gestori. **Per queste utenze il pagamento sarà ove possibile unificato e concentrato nell'ultima rata del 2020, successiva al 15 novembre 2020,** con possibilità di rateizzazione. Tale slittamento dovrà essere opportunamente assunto con medesima deliberazione del Consiglio Comunale di cui al punto 1.
4. Analogamente ai Comuni in regime TARIP suggestire ai comuni in regime TARI di sospendere l'emissione della bollettazione per le utenze non domestiche secondo le indicazioni di massima individuate nell'allegato 1 al presente atto di indirizzo specificatamente alle tabelle 1a,1b 2, e 3 (allegato A deliberazione N. 158/2020 ARERA), ad esito dell'istruttoria in corso tra i singoli comuni ed i gestori, **fatte salve le competenze degli enti locali in materia tributaria.**
5. **Per queste utenze il pagamento sarà ove possibile unificato e concentrato nell'ultima rata del 2020, successiva al 15 novembre 2020,** con possibilità di rateizzazione. Tale slittamento dovrà essere opportunamente assunto con medesima deliberazione del Consiglio Comunale di cui al punto 2.

¹ *Comma 683-bis, art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.* In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»



Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

6. di rimandare a successivi atti da assumere con deliberazione assembleare quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della Delibera Arera 158/2020 a seguito di idonea istruttoria, ancora in corso.
7. di provvedere con successivo atto di indirizzo ad adottare un Regolamento tipo per la gestione della tariffa per i Comuni in regime Tarip, semplificato rispetto a quanto assunto negli anni precedenti ed in aderenza alla nuova regolazione Arera, in tempo utile per poterlo fare adottare dai comuni in regime Tarip entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, ovvero entro il 31 luglio 2020.

La segreteria verbalizzante
dott.ssa Luisa Tiraoro¹

Il Presidente
Arch. Claudio Grosso²

² Il documento firmato è conservato agli atti presso la sede del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.



Venezia, 29 maggio 2020
Prot. n. 526/2020

Spett.li
Comuni del Bacino Venezia

p.c.

Veritas S.p.A.
Al Direttore Generale
Dott. Andrea Razzini

ASVO S.p.A.
Al Direttore
Dott. Carlo Daniele Tonazzo

Oggetto: Applicazione metodo tariffario Arera e dilazione scadenze tributo TARI e corrispettivo TARIP per utenze non domestiche anno 2020. Atto di indirizzo del Comitato di Bacino.

In ragione delle proroghe di legge recentemente approvate e relative all'applicazione del metodo tariffario Arera (Decreto Rilancio) e richiamando la precedente nota dello scrivente Consiglio di Bacino, prot. n. 488 del 18 maggio 2020, siamo a trasmettere l'atto di indirizzo n.1 approvato in data 28 maggio u.s. dal Comitato di Bacino che posticipa l'applicazione del metodo tariffario Arera entro il 31 dicembre 2020, ed indicativamente entro il 15 novembre 2020, e suggerisce la dilazione delle scadenze del corrispettivo TARIP e del tributo TARI per le utenze non domestiche soggette a sospensione delle attività per emergenza COVID 19, mediante adozione di deliberazione da parte dei consigli comunali, fatte salve le competenze tributarie degli enti locali e l'eventuale già avvenuta approvazione delle tariffe della Tari per l'anno 2020.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

II DIRETTORE

Dott.ssa Luisa Tiraoro

f.to digitalmente¹

¹ Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.Lgs. 7/3/2005 n.82.

rif. tab. Allegato A - del.158_2020 Arera	CAT	ATTIVITA'	EMISSIONE DOCUMENTI CONTABILI TARI O TARIP	NOTE	CODICE ATECO	CALCOLO RIDUZIONE TARI	CALCOLO RIDUZIONE TARIP
1a - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)	6	Esposizioni, autosaloni	SOSPENSIONE		(Ateco 45.11)	chiusura 53 gg. (kd -15%) = -15% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	13	Negozi abbigliamento	SOSPENSIONE		(Ateco 47.71)	chiusura 33 gg. (Kd -9%)= -9% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	13	Negozi di libreria	SOSPENSIONE		(Ateco 47.61)	chiusura 33 gg. (Kd -9%)= -9% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	13	Negozi di cartoleria	SOSPENSIONE		(Ateco 47.62.20)	chiusura 33 gg. (Kd -9%)= -9% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	1	Musei	SOSPENSIONE		(Ateco 91.02)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	1	Biblioteche	SOSPENSIONE		(Ateco 91.01)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	2	Cinematografi	SOSPENSIONE		(Ateco 59.14)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	2	Teatri	SOSPENSIONE		(Ateco 90.04)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	4	Impianti sportivi	SOSPENSIONE		(Ateco 93.11-93.12-93.13)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	13	Negozi calzature	SOSPENSIONE		(Ateco 47.72)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	13	Negozi abbigliamento	SOSPENSIONE		(Ateco 47.71)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	15	Negozi particolari quali filatelia	SOSPENSIONE		(Ateco 47.78.91)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	15	Negozi particolari quali tende	SOSPENSIONE		(Ateco 47.53.11)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
1b - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso)	15	Negozi particolari quali tessuti	SOSPENSIONE		(Ateco 47.51.10)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	15	Negozi particolari quali tappeti	SOSPENSIONE		(Ateco 47.53.12)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	15	Negozi particolari quali cappelli e ombrelli	SOSPENSIONE		(Ateco 47.71.50)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	15	Negozi particolari quali antiquariato	SOSPENSIONE		(Ateco 47.79.20)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	16	Banchi di mercato beni durevoli	SOSPENSIONE		(Ateco 47.82-47.89)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	17	Attività artigianali tipo botteghe; parrucchiere, barbiere, estetista	SOSPENSIONE		(Ateco 96.02)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	30	Discoteche, night club	SOSPENSIONE		(Ateco 93.29.10)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	1	Scuole	SOSPENSIONE		Ateco 85	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	1	Associazioni	SOSPENSIONE		Ateco 94	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	1	Luoghi di culto	SOSPENSIONE		Ateco 94.91	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	4	Campeggi	SOSPENSIONE		Ateco 55.30	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	5	Stabilimenti balneari	SOSPENSIONE		Ateco 93.29.20	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	7	Alberghi con ristorante	SOSPENSIONE		Ateco 55.1	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
8	Alberghi senza ristorante	SOSPENSIONE		Ateco 55.1	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA	

11 (uffici)	<p>consentite le "Assicurazioni, (assicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie))" (cod. ATECO 65), le "Attività di cultura, di sport, di tempo libero, di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi) (escluse)" (cod. ATECO 66) e "Attività legali e contabili" (cod. ATECO 69), di "direzione aziendale e di consulenza gestionale" (cod. ATECO 70), degli "studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche" (cod. ATECO 71), "Ricerca scientifica e sviluppo" (cod. ATECO 72), altre attività professionali, scientifiche e tecniche" (cod. ATECO 74); nonché l'"Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria" (cod. ATECO 84)(6); dal 4 maggio consentite le attività sottese al codice ATECO 68 "Attività immobiliari", ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile</p>	<p>EMISSIONE</p>	<p>Ateco K (65 e 66) 68da 69 a 74,78, 80, 81,82, 84</p>	no riduzione	no riduzione
11 (agenzie)	<p>EMISSIONE</p>	<p>fino al 3 maggio consentita l'attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) identificata dal cod. ATECO 78.2 nei limiti in cui siano esplesate in relazione alle attività delle filiere essenziali, nonché le attività del "servizi di vigilanza privata" (cod. ATECO 80.1), del "servizi connessi ai sistemi di vigilanza" (cod. ATECO 80.2), delle "Attività di pulizia e disinfezione" (cod. ATECO 81.2), di "Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione" (cod. ATECO 81.3), delle "Attività dei call center" con limitazioni (cod. ATECO 82.20); dal 4 maggio consentite anche le "Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale", di cui al codice ATECO 75, nonché le "Attività immobiliari" di cui al codice ATECO 68, i "servizi di vigilanza e investigazione" di cui al codice ATECO 80, e le "Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese" di cui al codice ATECO 82</p>	<p>no riduzione</p>	no riduzione	no riduzione

potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificate da codice ATECO, ove possibile.

12	(banche, istituti di credito)	EMISSIONE	ai sensi del d.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi, restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	Ateco K (64)	no riduzione	no riduzione	no riduzione
12	(studi professionali)	EMISSIONE	consentite le attività di cui al cod. ATECO 86 "Assistenza sanitaria" e di cui al cod. ATECO da 69 a 75 (tra cui cod. ATECO 75 "servizi veterinari"), con esclusione, fino al 5 maggio, del "Publicità e federazione di mercato", ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	Ateco da 69 a 75;86	no riduzione	no riduzione	no riduzione
13	Negozi altri beni durevoli	SOSPENSIONE				-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	SOSPENSIONE				-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	EMISSIONE	consentite le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli (cod. ATECO 45.2), commercio di parti e accessori di autoveicoli (cod. ATECO 45.3) e commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori (cod. ATECO 45.4), limitatamente alla sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori, dal 4 maggio consentito il "Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli" di cui al codice ATECO 45	Ateco 45	no riduzione	no riduzione	no riduzione
20	Attività industriali con capannoni di produzione	EMISSIONE	richiedere ai comuni quali sospendere			-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	EMISSIONE	richiedere ai comuni quali sospendere			-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	SOSPENSIONE		Ateco 56		-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
23	Mense	SOSPENSIONE		Ateco 56.2		-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
23	Birrerie, amburgherie	SOSPENSIONE		Ateco 56		-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
24	Bar, caffè, pasticceria	SOSPENSIONE		Ateco 56		-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
27	Fiori e piante	SOSPENSIONE		Ateco 47.76.10		-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA

